

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993. Scioglimento del consiglio comunale di Montella . . . Pag. 4	Scioglimento del consiglio comunale di Mendicino . . . Pag. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993. Scioglimento del consiglio comunale di Civitella in Val di Chiana Pag. 4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993. Scioglimento del consiglio comunale di Peschiera del Garda. Pag. 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993. Scioglimento del consiglio comunale di Tortora Pag. 5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1993. Scioglimento del consiglio comunale di Triggiano . . . Pag. 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993. Scioglimento del consiglio comunale di Grottole Pag. 5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1993. Scioglimento del consiglio comunale di Melissano . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valfortore.
Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Assemmini . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Monasterace.
Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglione della
Pescaia Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cislago . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano d'Adda.
Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Quarto d'Altino.
Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Atri Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cotronei. . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cutro Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 febbraio 1993.

Delega al Ministro della sanità ad esercitare le funzioni di
presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, a
norma dell'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135 . . . Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 10 febbraio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'uffi-
cio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di
Roma Pag. 15

DECRETO 10 febbraio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni
uffici giudiziari del circondario del tribunale di Tolmezzo.
Pag. 15

DECRETO 10 febbraio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'uffi-
cio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pavia.
Pag. 15

Ministero del tesoro

DECRETO 30 gennaio 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per
la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di
legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme
di previdenza ed assistenza obbligatoria Pag. 16

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative
condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Universo
vita S.p.a., in Bologna Pag. 16

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative
condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Helvetia vita
- Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in
Milano Pag. 17

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative
condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Montepa-
schi vita S.p.a., in Roma Pag. 18

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative
condizioni speciali di polizza, presentate dalla Vita nuova S.p.a., in
Milano Pag. 18

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative
condizioni speciali di polizza, presentate dalla Meie vita - Società
di assicurazioni per azioni, in Milano Pag. 19

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative
condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Arca vita
S.p.a., in Verona Pag. 20

**Ministero
del turismo e dello spettacolo**

DECRETO 5 ottobre 1992.

Revoca del contributo concesso alla società Marini Renata S.a.s. per la realizzazione del progetto denominato «Business club Alpe Adria» Pag 20

DECRETO 23 novembre 1992.

Revoca del contributo concesso al Consorzio palasport Milano relativo all'attuazione del progetto denominato «Albergo del nuovo Palasport», in Milano Pag. 21

**Ministero
dell'agricoltura e delle foreste**

DECRETO 17 febbraio 1993.

Acquisto dell'alcol ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola e della frutta e patate relativi alla campagna 1992-93. Pag. 22

Ministero delle finanze

DECRETO 18 febbraio 1993

Individuazione delle professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo Pag. 22

DECRETO 19 febbraio 1993.

Istituzione di una nuova marca da bollo da L. 5.000. Pag 23

Ministero della sanità

ORDINANZA 10 febbraio 1993.

Sospensione del riconoscimento di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Viterbo Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 24

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag 29

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università Pag. 32

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1992.

Rettifiche al decreto rettorale 8 ottobre 1992 concernente modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei titoli del 15 febbraio 1993 Pag. 34

Cambi giornalieri del 23 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato Pag. 36

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valcalepio» Pag. 36

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Ischia» Pag. 39

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti società cooperative Pag 41

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag 42

Ministero della difesa: Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito Pag 44

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante:

«Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse, rettifica di autorizzazione già concessa)». (Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 1° dicembre 1992) Pag 46

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Montella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montella (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera h), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 2567/13.1 Gab. del 23 dicembre 1992 con il quale il consiglio sopraccitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carla Pallante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montella (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 17 dicembre 1992.

Il prefetto di Avellino ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montella (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carla Pallante

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Civitella in Val di Chiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1993, neglignendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera c) e 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 1499/Gab. con cui il prefetto di Arezzo in data 23 dicembre 1992 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosalba Guarino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1993.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la locale sezione decentrata del Comitato regionale di controllo diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro la data del 22 dicembre 1992, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente, pertanto, la sezione del Comitato regionale di controllo, con provvedimento del 22 dicembre 1992, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 in data 23 dicembre 1992.

Il prefetto di Arezzo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera c) e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione con decreto datato 23 dicembre 1992.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosalba Guarino.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1993
Scioglimento del consiglio comunale di Tortora.**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Considerato che il consiglio comunale di Tortora (Cosenza), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 4688/13.3/Gab. del 9 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tortora (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Campilongo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1993

SCÀLFARO*MANCINO, Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tortora (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 5 ottobre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 16, 24, 29 ottobre e del 7 e 28 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tortora (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Campilongo.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1993.
Scioglimento del consiglio comunale di Grottole.**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Considerato che nel comune di Grottole (Matera), a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Matera n. 6524/13.4/Gab. del 18 dicembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grottole (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michelangelo De Filippis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grottole (Matera) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grottole (Matera) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michelangelo De Filippis.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Mendicino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mendicino (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 216/13.3/Gab. del 19 gennaio 1993 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mendicino (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Osvaldo Caccuri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mendicino (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 18 gennaio 1993.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mendicino (Cosenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Osvaldo Caccuri.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Peschiera del Garda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Peschiera del Garda (Verona), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 17 dicembre 1992.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b) n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardino Mattia.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Triggiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Triggiano (Bari), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bari n. 6850/13.2/Gab. del 2 dicembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Triggiano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Triggiano (Bari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 30 novembre 1992.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Triggiano (Bari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Melissano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Melissano (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 3609/13.1/Gab. del 16 dicembre 1992 con il quale il consiglio sopraccitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melissano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Salvatore Nuzzachi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melissano (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 11 dicembre 1992.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melissano (Lecce) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Salvatore Nuzzachi.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valfortore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia numero 2035/13.4/Gab. del 1° dicembre 1992, con il quale il consiglio sopraccitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Varanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia), eletto nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 settembre 1992, non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti avvenuta il 30 settembre 1992.

Infatti, le sedute del 7, 16 e 27 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Varanelli.

Roma, 2 febbraio 1993.

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Assemini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Assemini (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cagliari n. 3479/1° Sett. del 9 dicembre 1992 con il quale il consiglio sopraccitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Assemini (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Gullotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Assemini (Cagliari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri in data 30 novembre 1992.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Assemini (Cagliari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Gullotta.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Monasterace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monasterace (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 2662/92/Gab. del 19 dicembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monasterace (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Barilà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monasterace (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill. ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monasterace (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Barilà.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta.

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marino Ciampi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 13 ottobre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24 novembre, 3 e 10 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, con la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marino Ciampi.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

***Scioglimento del consiglio comunale di Cislago.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cislago (Varese), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Varese n. 10839/13 Gab. del 18 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopraccitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cislago (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Paola Traldi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cislago (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 17 dicembre 1992.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cislago (Varese) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Paola Traldi.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano d'Adda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cassano d'Adda (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano n. 13.4/8803795/Gab del 17 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassano d'Adda (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Enrico De Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cassano d'Adda (Milano), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 17 ottobre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16 novembre e 3, 12, 14 e 15 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III. ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassano d'Adda (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Enrico De Bonfils.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Quarto d'Altino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Quarto d'Altino (Venezia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Venezia n. 31/90/Gab. del 4 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quarto d'Altino (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Paolo Nardulli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quarto d'Altino (Venezia), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 3 ottobre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 27 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quarto d'Altino (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Paolo Nardulli.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Atri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Atri (Teramo); a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Teramo n. 4116/Gab. del 9 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atri (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Tommaso D'Urbano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Atri (Teramo), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 3 ottobre 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 21 e 25 novembre e del 1° dicembre 1992 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atri (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Tommaso D'Urbano.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cotronei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cotronei (Catanzaro), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 2890/Gab. del 16 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cotronei (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cotronei (Catanzaro), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 14 ottobre 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 20 e 30 novembre e del 9 dicembre 1992 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cotronei (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Francesco Santo.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cutro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cutro (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 4014/Gab. del 13 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cutro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Mazza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cutro (Catanzaro) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri in data 2 dicembre 1992 che si aggiungono alle precedenti dimissioni di un altro consigliere rassegnate in data 23 novembre 1992.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cutro (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Francesco Mazza.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1993.

Delega al Ministro della sanità ad esercitare le funzioni di presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, a norma dell'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;

Considerato che, a norma dell'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro della sanità le funzioni di presidente del predetto Comitato;

Decreta:

Il Ministro della sanità, on. avv. Raffaele Costa, è delegato ad esercitare le funzioni di presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Presidente: AMATO

93A1054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 febbraio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota fax n. 0091 in data 20 gennaio 1993 del presidente della corte di appello di Roma, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta Corte non è stato in grado di funzionare nei giorni 22, 24 e 26 giugno 1992 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma nei giorni 22, 24 e 26 giugno 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addetto, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 febbraio 1993

Il Ministro MARTELLI

93A1011

DECRETO 10 febbraio 1993

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del circondario del tribunale di Tolmezzo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Trieste n. 4639 in data 12 novembre 1992 e del presidente del tribunale di Tolmezzo n. 1056 in data 15 gennaio 1993, dalle quali risulta che gli uffici giudiziari del circondario di detto tribunale indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del circondario del tribunale di Tolmezzo nei giorni a fianco di ciascuno indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addetto, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale di Tolmezzo: giorni dal 23 al 29 settembre 1992;

pretura circondariale di Tolmezzo: giorni dal 23 al 29 settembre 1992;

sezione distaccata di Pontebba: giorni dal 23 al 29 settembre 1992.

Roma, 10 febbraio 1993

Il Ministro: MARTELLI

93A1012

DECRETO 10 febbraio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pavia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Milano n. 11409/UG in data 18 dicembre 1992, n. 709/92 del presidente del tribunale di Pavia in data 30 novembre 1992 con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pavia non è stato in grado di funzionare il giorno 23 settembre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pavia il giorno 23 settembre 1992, i termini di decadenza per il

compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addetto, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 febbraio 1993

Il Ministro: MARTELLI

93A1013

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1993

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 338, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 14,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed

accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 26,75 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto

Roma, 30 gennaio 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

93A0975

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Universo vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 15 luglio 1992 e 28 settembre 1992 della Universo vita S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 224604 del 9 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a premio annuo rivalutabile con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsto dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorchando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1014

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 25 giugno 1992 e 1° settembre 1992 presentate dalla Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 224317 del 13 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a capitale rivalutabile a premio annuo costante, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero di anni previsto dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorchando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1015

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Montepaschi vita S.p.a., in Roma.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 30 luglio 1992 e le successive modificazioni presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 224147 del 6 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione denominate «investire in cultura», a premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero di anni previsto dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorché il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1016

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Vita nuova S.p.a., in Milano.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 30 settembre 1992 presentata dalla Vita nuova S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 330004 del 4 gennaio 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di

assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate da Vita nuova S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a premio annuo annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsto dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1017

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 16 luglio 1992 e le successive modificazioni presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 224316 del 13 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a premio annuo annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero di anni previsto dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1018

DECRETO 18 febbraio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Arca vita S.p.a., in Verona.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 20 luglio 1992 e 24 settembre 1992 presentate dalla Arca vita S.p.a., con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 224318 del 13 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Arca vita S.p.a., con sede in Verona:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a capitale rivalutabile a premio annuo costante, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di

maturità nel numero degli anni previsti dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorché il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1036

**MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

DECRETO 5 ottobre 1992.

Revoca del contributo concesso alla società Marini Renata S.a.s. per la realizzazione del progetto denominato «Business club Alpe Adria».

**IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 dicembre 1989, registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, fogli n. 330 e n. 338, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1991, registro n. 1, foglio n. 137, con il quale si è provveduto alla revoca del progetto nello stesso indicato, localizzato nella suddetta regione;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991, registro n. 10, foglio n. 158, con il quale sono state utilizzate le somme recuperate, attraverso la revoca, a favore del progetto Business club Alpe Adria;

Considerato che, secondo quanto comunicato dalla regione competente, è intervenuta la rinuncia al contributo da parte del soggetto titolare dello stesso;

Considerato che appare pertanto necessario provvedere alla revoca del contributo assegnato;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla società Marini Renata S.a.s. per la realizzazione del progetto denominato «Business club Alpe Adria» di cui al prospetto allegato.

Art. 2.

La relativa somma di lire 664 milioni, quale contributo in conto capitale, e lire 34,8 milioni, quale contributo in conto interessi, sarà conteggiata in economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 ottobre 1992

Il Ministro: BONIVER

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1993
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 321

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Udine:					
Campoformido	Business club Alpe Adria	Marini Renata S.a.s.	7.515	664	34,8

93A1019

DECRETO 23 novembre 1992.

Revoca del contributo concesso al Consorzio palasport Milano relativo all'attuazione del progetto denominato «Albergo del nuovo palasport», in Milano.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1989 di approvazione dei progetti a carattere nazionale, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1989, registro n. 8, foglio n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992, registro n. 3, foglio n. 307, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Consorzio palasport Milano, relativo all'attuazione del progetto denominato «Albergo del nuovo palasport», in Milano;

Considerato che è decorso il termine per l'inizio dei lavori, di cui all'art. 6, comma terzo, del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, espressamente richiamato nello strumento convenzionale senza che sia intervenuto l'inizio dei lavori medesimo;

Considerato che il 29 maggio 1992 l'amministrazione ha diffidato il concessionario a produrre la certificazione relativa all'inizio lavori;

Vista la nota 15 ottobre 1992, con la quale il Consorzio palasport Milano, in luogo del richiesto adempimento ha invitato l'amministrazione a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia dell'adempimento dei lavori;

Considerato pertanto che occorre procedere alla revoca del contributo concesso, tenuto conto anche dell'interesse pubblico alla sollecita realizzazione delle opere finanziate;

Decreta:

È revocato il contributo concesso al Consorzio palasport Milano relativo all'attuazione del progetto denominato «Albergo del nuovo palasport», in Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 novembre 1992

Il Ministro: BONIVER

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1993
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 326

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE NAZIONALE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Lombardia:					
Milano	Albergo del nuovo palasport	Consorzio palasport Milano	42.451	11.886	624,0

93A1020

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 17 febbraio 1993.

Acquisto dell'alcol ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola e della frutta e patate relativi alla campagna 1992-93.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Vista la nota del Ministro dell'agricoltura e foreste n. 4613 del 14 gennaio 1993 con la quale è stato trasmesso al CIPE il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1993 contenenti, tra l'altro, lo specifico intervento relativo all'acquisto di alcol proveniente dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale e della frutta e patate per una spesa complessiva di lire 140 miliardi;

Visti i disciplinari pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1992 e n. 228 del 28 settembre 1992 che dettano norme per gli analoghi interventi relativi alla campagna 1991-92;

Considerata la necessità di dare attuazione all'intervento relativo all'acquisto dell'alcol ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola e della frutta e patate così come segnalato al CIPE nella nota n. 4613 del 14 gennaio 1993 nelle more dell'approvazione da parte del CIPE stesso dell'intero programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1993;

Decreta:

Le operazioni di acquisto dell'alcol ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola e della frutta e patate relativi alla campagna 1992-93 avverranno alle stesse norme e condizioni di cui ai disciplinari riportati in premessa e relativi alla campagna 1991-92.

Tutti i termini temporali riportati nei citati atti disciplinari si intendono riferiti alla campagna 1992-93 e pertanto spostati di un anno.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1041

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1993.

Individuazione delle professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 6 della legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo;

Visto l'art. 11, comma 1-bis, del menzionato decreto-legge n. 69 del 1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa e arti o professioni;

Visto l'art. 11-bis del menzionato decreto-legge n. 384 del 1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo per il periodo di imposta relativo al 1992;

Vista la nota 3 della tabella A allegata al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, la quale stabilisce che le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura devono essere individuate con decreto del Ministro delle finanze;

Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo diretto lavorativo è determinato in base all'importo indicato nella categoria V della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 per i seguenti soggetti:

a) esercenti arti e professioni che impiegano beni strumentali il cui costo complessivo è superiore a lire 300 milioni;

b) soggetti che svolgono le professioni di cui alla categoria IV della predetta tabella A che esercitano l'attività professionale da almeno quindici anni e che nel periodo d'imposta impiegano beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire;

c) soggetti che esercitano le attività di cui alla categoria III della predetta tabella A che svolgono le attività medesime da almeno venti anni e che nel periodo d'imposta impiegano beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire.

2. Il contributo diretto lavorativo è in ogni caso quello indicato nella categoria V della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 per i seguenti soggetti che abbiano iniziato l'attività e conseguito la specializzazione da almeno sette anni:

- a) notai;
- b) agenti e commissionari di borsa,
- c) medici che hanno conseguito specializzazioni presso università statali e università libere della Repubblica nonché esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Ai fini del computo del periodo di esercizio dell'attività o di conseguimento della specializzazione di cui al presente comma, le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero.

3. Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali va computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore a un milione di lire; non deve tenersi conto del costo dei beni immobili; le spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo del riscatto, va diminuito degli oneri finanziari; per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività.

4. Per le società semplici e per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai beni strumentali di ciascun socio o associato. Il costo dei beni strumentali della società o associazione va diviso per il numero dei soci o associati ed attribuito in parti uguali a ciascuno di essi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro GORIA

93A1056

DECRETO 19 febbraio 1993

Istituzione di una nuova marca da bollo da L. 5.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la nuova tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992;

Ritenuta l'opportunità che vengano determinati i nuovi distintivi e i segni caratteristici della marca da bollo del valore di L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La nuova marca da bollo del valore di L. 5.000 «tipo 1993» avrà i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

Vignetta la vignetta poggia sul lato corto della marca.

Al centro, all'interno di una cornice a forma circolare, è raffigurata una vista del Colosseo su uno sfondo di sicurezza a linee molto sottili, ai lati figurano due tratti di cornice contenenti disegni floreali stilizzati.

Completano la vignetta le seguenti scritte «MARCA DA BOLLO» in chiaro, «5000» in pieno e «CINQUEMILA LIRE» in chiaro con ombreggiatura.

Bozzetto: a cura dell'officina valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Colori: viola, rosa e bleu.

Carta: bianca, filigranata con stelline distese a tappeto su tutto il foglio.

Formato carta: mm 25,4 x 30.

Formato stampa: mm 21,4 x 26.

Dentellatura: 14 1/4 x 13 1/4.

Stampa: officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in calcografia.

Foglio: cento esemplari.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1993

Il Ministro GORIA

93A1038

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 10 febbraio 1993

Sospensione del riconoscimento di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante il regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351: regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230: regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Considerato che è stato accertato focolaio di peste suina classica in un allevamento di suini della provincia di Viterbo;

Ritenuto necessario dare attuazione alla normativa in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

1. È sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Viterbo.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1993

p. Il Ministro: AZZOLINI

93A1043

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere degli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze, con le quali è stato proposto il riordinamento del corso di laurea in pedagogia, che assume la denominazione di scienze dell'educazione;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Viste le delibere di adeguamento al suddetto parere adottate dalla facoltà in data 29 settembre 1992, dal senato accademico il 21 ottobre 1992 e dal consiglio di amministrazione il 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 62, relativo alla facoltà di magistero, è modificato nel modo seguente: alla lettera *b*) la dizione «laurea in pedagogia» è sostituita da «laurea in scienze dell'educazione».

L'art. 64, relativo al corso di laurea in pedagogia, viene abrogato e sostituito dai seguenti:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 64 (*Titolo di ammissione*). — I titoli di ammissione sono quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910⁽¹⁾.

Art. 65 (*Durata e articolazione degli studi*). — Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo:

insegnanti di scuola secondaria superiore;
educatori professionali extrascolastici;
esperti nei processi di formazione.

Art. 66 (*Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea*). — Il titolo di studio rilasciato è il diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 11 febbraio 1991 (in *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1991), gli studenti che alla data di pubblicazione del decreto ministeriale sono già iscritti ad un anno di corso delle scuole secondarie superiori di durata quadriennale hanno diritto di iscriversi al corso di laurea in scienze dell'educazione.

Art. 67 (*Denominazione degli insegnamenti*). — Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti sono contenute nella tabella I.

Art. 68 (*Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti*). — Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Art. 69 (*Esame di laurea*) — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA I

Insegnamenti di area pedagogica	Denominazione semplificata
Filosofia dell'educazione	
Istituzioni di pedagogia	Pedagogia generale
Pedagogia generale	
Pedagogia sociale	
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia	Storia della pedagogia
Storia della scuola e delle istituzioni educative	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche	
Educazione comparata	Educazione comparata
Metodologia e didattica	
Teoria dei processi formativi	Metodologia e didattica
Teoria e storia della didattica	
Pedagogia speciale	Pedagogia speciale
Tecnologie dell'istruzione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Metodologia della ricerca educativa	Pedagogia sperimentale
Pedagogia sperimentale	
Letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Art. 70 (*Insegnamenti del primo biennio*):

- a) Insegnamenti di area pedagogica:
 filosofia dell'educazione;
 istituzioni di pedagogia;
 pedagogia generale;
 pedagogia sociale;
 storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;
 storia della pedagogia;
 storia della scuola e delle istituzioni educative.
- b) Insegnamenti di area filosofica:
 filosofia teoretica;
 storia della filosofia.
- c) Insegnamenti di area psicologica:
 psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
 psicologia dell'età evolutiva;
 psicologia generale;
 psicologia sociale.
- d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
 antropologia culturale;
 sociologia;
 sociologia dell'educazione.
- e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
 metodologia della ricerca educativa;
 metodologia della ricerca sociale;
 pedagogia sperimentale;
 statistica (applicata alla ricerca educativa).
- f) Insegnamenti di area storica:
 storia contemporanea;
 storia medioevale;
 storia moderna.
- g) Insegnamenti opzionali:
 due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Nota:

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere eseguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree psicologica, socioantropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area storica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a due corsi semestrali.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Art. 71 (*Insegnamenti del secondo biennio - Indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»*):

a) Insegnamenti di area pedagogica:

docimologia;
educazione comparata;
educazione degli adulti;
filosofia dell'educazione;
letteratura per l'infanzia;
metodologia e didattica;
pedagogia generale;
pedagogia sociale;
pedagogia speciale;
pedagogia sperimentale;
storia della pedagogia;
tecnologie dell'istruzione;
teoria dei processi formativi;
teoria e storia della didattica.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;
filosofia della religione;
filosofia della storia;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia del pensiero scientifico;
filosofia morale;
filosofia politica;
filosofia teoretica;
logica;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;
storia contemporanea;
storia del Cristianesimo;
storia del Risorgimento;
storia dei Paesi afro-asiatici;
storia dei Paesi latino-americani;
storia medioevale;
storia moderna.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'apprendimento;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia);
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dinamica;
psicologia generale;
psicologia sociale;
storia della psicologia;
psicologia del linguaggio;
teoria della personalità.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
etnologia;
sociologia;
sociologia della conoscenza;
sociologia della famiglia;
sociologia della religione;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'educazione;
sociologia dei processi culturali;
sociologia dei servizi sociali;
storia della sociologia;
storia delle dottrine sociali;
storia delle tradizioni popolari;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Nota:

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per cinque corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per sette corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Gli insegnamenti dell'area storica devono essere seguiti per almeno tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali c/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Gli studenti sono tenuti a partecipare ad attività pratiche guidate secondo criteri definiti dal consiglio di corso di laurea.

Art. 72 (*Insegnamenti del secondo biennio - Indirizzo «educatori professionali extrascolastici»*):

a) Insegnamenti di area pedagogica:

docimologia;
educazione comparata;
educazione degli adulti;
filosofia dell'educazione;
metodologia e didattica;
pedagogia generale;
pedagogia sociale;
pedagogia speciale;
storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
tecnologie dell'istruzione;
teoria dei processi formativi;
teoria e storia della didattica.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;
filosofia della religione;
filosofia della storia;

- filosofia del linguaggio;
 filosofia morale;
 filosofia politica;
 storia della filosofia.
- c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca.
 metodologia della ricerca educativa;
 pedagogia sperimentale;
 statistica (applicata alla ricerca educativa),
 statistica applicata alle scienze sociali.
- d) Insegnamenti di area psicologica
 igiene mentale;
 neuropsichiatria;
 psicodiagnostica;
 psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia);
 psicologia dell'età evolutiva;
 psicologia di comunità;
 psicologia dinamica;
 psicologia sociale;
 psicopatologia dell'età evolutiva.
 teoria della personalità.
- e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
 antropologia culturale,
 antropologia dello sviluppo.
 etnologia;
 sociologia della conoscenza,
 sociologia della famiglia;
 sociologia della religione;
 sociologia delle comunicazioni di massa,
 sociologia dell'organizzazione;
 sociologia dei processi culturali;
 sociologia dei servizi sociali;
 sociologia sanitaria.
- f) Insegnamenti di area biologico-medica:
 fondamenti di biologia;
 igiene;
 metodi e tecniche della psicomotricità;
 puericultura.
- g) Insegnamenti di area giuridica:
 diritto e legislazione dei beni culturali;
 diritto e legislazione universitaria;
 istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
 istituzioni e politica dei beni culturali;
 istituzioni e politica scolastica;
 legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
 legislazione minorile.
- h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
 archivistica;
 biblioteconomia;

- etnomusicologia;
 filmologia;
 fondamenti della comunicazione musicale;
 museografia;
 storia dell'arte e del restauro;
 storia dell'arte medievale e moderna;
 storia delle tradizioni popolari;
 storia del cinema;
 storia della musica,
 storia del teatro e dello spettacolo;
 teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Nota

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per sette corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalenti

Gli insegnamenti delle aree filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti per due corsi semestrali o per un corso annuale per ciascuna delle due aree

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Gli studenti sono tenuti a partecipare ad attività pratiche guidate secondo criteri definiti dal consiglio di corso di laurea.

Art. 73 (Insegnamenti del secondo biennio - Indirizzo «esperti nei processi formativi»)

a) Insegnamenti di area pedagogica:

- docimologia;
 educazione comparata;
 educazione degli adulti;
 metodologia e didattica;
 pedagogia generale;
 pedagogia sociale;
 pedagogia speciale;
 storia della scuola e delle istituzioni educative;
 tecnologie dell'istruzione;
 teoria dei processi formativi;
 teoria e storia della didattica.

b) Insegnamenti di area filosofica:

- filosofia teoretica;
 filosofia della scienza;
 filosofia del linguaggio,
 logica;
 storia della filosofia;
 storia del pensiero scientifico.

c) Insegnamenti di area psicologica:

- psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia);
 psicologia di comunità;
 psicologia dinamica;
 psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
 antropologia dello sviluppo;
 sociologia dei processi culturali;
 sociologia dei servizi sociali;
 sociologia della conoscenza;
 sociologia della religione;
 sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca educativa;
 metodologia della ricerca sociale;
 pedagogia sperimentale;
 statistica (applicata alla ricerca educativa),
 statistica applicata alle scienze sociali.

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

archivistica;
 biblioteconomia;
 economia dell'istruzione;
 informatica;
 sociologia dell'organizzazione;
 teoria della comunicazione;
 teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

g) Insegnamenti di area giuridica:

diritto e legislazione universitaria;
 istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica,
 istituzioni e politica scolastica.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Nota

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per cinque corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente

Gli insegnamenti delle aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica, devono essere seguiti per un corso semestrale

Gli insegnamenti dell'area della metodologia della ricerca devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente

Gli insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione devono essere seguiti per sei corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati del corso di laurea e non ancora scelti

Gli studenti sono tenuti a partecipare ad attività pratiche guidate secondo criteri definiti dal consiglio di corso di laurea

ELENCO GENERALE DELLE DISCIPLINE

Antropologia culturale;
 Antropologia dello sviluppo;
 Archivistica;
 Biblioteconomia;

Diritto e legislazione universitaria;
 Diritto e legislazione dei beni culturali;
 Docimologia;
 Economia dell'istruzione;
 Educazione comparata;
 Educazione degli adulti;
 Estetica;
 Etnologia;
 Etnomusicologia;
 Filmologia;
 Filosofia del linguaggio;
 Filosofia della religione;
 Filosofia della scienza,
 Filosofia della storia;
 Filosofia dell'educazione;
 Filosofia morale;
 Filosofia politica,
 Filosofia teoretica;
 Fondamenti di biologia;
 Fondamenti della comunicazione musicale;
 Igiene;
 Igiene mentale;
 Informatica;
 Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
 Istituzioni di pedagogia;
 Istituzioni e politica scolastica.
 Istituzioni e politica dei beni culturali;
 Legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
 Legislazione minorile.
 Letteratura per l'infanzia;
 Logica;
 Metodi e tecniche della psicomotricità;
 Metodologia della ricerca educativa;
 Metodologia della ricerca sociale;
 Metodologia e didattica;
 Museografia;
 Neuropsichiatria;
 Pedagogia generale;
 Pedagogia sociale;
 Pedagogia speciale,
 Pedagogia sperimentale;
 Psicodiagnostica,
 Psicologia del linguaggio;
 Psicologia dell'apprendimento,
 Psicologia dell'educazione
 Psicologia dell'età evolutiva;
 Psicologia di comunità;
 Psicologia dinamica,
 Psicologia generale;
 Psicologia pedagogica;
 Psicologia sociale.
 Psicopatologia dell'età evolutiva;
 Psicopedagogia;
 Puericultura.
 Sociologia;
 Sociologia della conoscenza;
 Sociologia della famiglia,

Sociologia della religione;
 Sociologia delle comunicazioni di massa;
 Sociologia dell'organizzazione;
 Sociologia sanitaria;
 Sociologia dei processi culturali;
 Sociologia dei servizi sociali;
 Sociologia dell'educazione;
 Statistica applicata alle scienze sociali;
 Statistica (applicata alla ricerca educativa);
 Storia antica;
 Storia contemporanea;
 Storia dei Paesi afro-asiatici;
 Storia dei Paesi latino-americani;
 Storia del cinema;
 Storia del Cristianesimo;
 Storia del pensiero scientifico;
 Storia del Risorgimento;
 Storia del teatro e dello spettacolo;
 Storia dell'arte medioevale e moderna;
 Storia dell'arte e del restauro;
 Storia della filosofia;
 Storia della filosofia antica;
 Storia della filosofia contemporanea;
 Storia della filosofia medioevale;
 Storia della filosofia moderna;
 Storia della musica;
 Storia della pedagogia;
 Storia della psicologia;
 Storia della scuola e delle istituzioni educative;
 Storia della sociologia;
 Storia delle dottrine sociali;
 Storia delle tradizioni popolari;
 Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;
 Storia medioevale;
 Storia moderna;
 Tecnologie dell'istruzione;
 Teoria dei processi formativi;
 Teoria della comunicazione;
 Teoria della personalità;
 Teoria e storia della didattica;
 Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 ottobre 1992

Il rettore: BLASI

93A0980

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che prevede per l'Università degli studi di Siena l'istituzione del corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto, relativo alla facoltà di ingegneria, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 116. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni, di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 11 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e dell'art. 8, primo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, lo svolgimento, per tutta la durata degli studi o per uno o due anni di corso, di tali corsi di diploma potrà essere effettuato con la collaborazione di soggetti pubblici o privati o di loro consorzi, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Inoltre tale svolgimento potrà essere attivato presso sedi decentrate, anche con iniziative di didattica a distanza.

Il predetto corso di diploma è raggruppato nel settore dell'informazione.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscrivibili viene stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base a criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso di diploma può essere articolato in orientamenti fissati dal consiglio di facoltà nel regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria delle telecomunicazioni».

Durante il triennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera preferibilmente la lingua inglese, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di corso di diploma.

Art. 117 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). - Al fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 116 è dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni è strettamente affine al corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

Nei passaggi da corso di diploma a corso di laurea, il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà indicherà eventuali norme specifiche per il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati sulla base dei quali il competente consiglio dei corsi di laurea e diploma delibereranno l'anno di corso di laurea cui i richiedenti saranno ammessi, il piano degli insegnamenti da seguire e degli esami da superare per il raggiungimento del titolo richiesto.

In particolare il consiglio dei corsi di laurea e di diploma potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; il consiglio dei corsi di laurea e di diploma indicherà, inoltre, gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici del corso di laurea.

Il consiglio dei corsi indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio dei corsi di laurea e di diploma riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 118 (*Articolazione del corso degli studi*). - La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi moduli di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni

italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o, in mancanza di queste, con accordi bilaterali. L'attività di tirocinio, potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio dei corsi di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Tali insegnamenti potranno essere costituiti da un singolo modulo e dalla integrazione di più moduli anche appartenenti a gruppi concorsuali diversi o frazioni di modulo sino ad un massimo di due, uno o due moduli potranno essere sostituiti su conforme delibera del competente consiglio dei corsi di laurea e di diploma, dall'attività di tirocinio.

La facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti ricorrerà a criteri di continuità e di accorpamento, relativo anche a tutti i moduli di un ciclo didattico in modo da limitare il numero degli esami.

L'art. 121 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui all'art. 295 del testo unico, completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi, tenuto conto dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà, e su proposte del competente consiglio dei corsi di diploma.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 119 (*Regolamento dei corsi di diploma universitario*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a gruppi concorsuali diversi, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 120 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 121 (*Formulazione dei curricula*). — I curricula dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici obbligatori per il corso di diploma.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella *B* i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella *C* gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma.

Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella *D* insieme con la tabella *A* indica l'orientamento didattico complessivo.

Gli insegnamenti dei rimanenti moduli didattici necessari per completare il numero di trenta sono tratti dai raggruppamenti disciplinari elencati nella tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 e successive modificazioni.

TABELLA A

MODULI DIDATTICI COMUNI
AI DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Fisica numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m.d.	Fisica
B030	Sruttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico gestionale		

TABELLA B

MODULI COMUNI
AI DIPLOMI DI SETTORE

B2 - Settore dell'informazione

(Diplomi Universitari in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica e automatica)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	
I210	Elettronica	1 m.d.	
I220	Campi elettromagnetici	1 m.d.	
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica	1 m.d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	

TABELLA C

MODULI SPECIFICI
DEL SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO

C2.1. - Diploma in ingegneria delle telecomunicazioni

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I230	Telecomunicazioni	4 m.d.	Elaborazione trasmis. e commutaz. dell'inf.
I220	Campi elettromagnetici	2 m.d.	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
I210	Elettronica	1 m.d.	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 28 ottobre 1992

Il rettore

93A0981

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1989, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1991;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato nel senso che nel titolo IV - Facoltà di lettere e filosofia, viene eliminata la dizione «Europee», indicata tra parentesi dopo «Laurea in lingue e letterature straniere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° dicembre 1992

Il rettore

93A1021

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1992.

Rettifiche al decreto rettorale 8 ottobre 1992 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale 8 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 3 dicembre 1992, relativo all'istituzione - presso la facoltà di ingegneria - dei diplomi universitari in ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria chimica e ingegneria logistica e della produzione;

Rilevati alcuni errori di trascrizione nel testo del suddetto decreto, e precisamente negli articoli 2 e 136;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 8 ottobre 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale 8 ottobre 1992 citato nelle premesse è così rettificato.

ERRATA

Art. 2 - Il comma dell'art. 129 è integrato come segue:

Art. 136 - Corso di diploma in ingegneria elettronica.

Tabella B

Codice e raggruppamento disciplinare	Moduli
1070 Elettrotecnica e tecnologie elettriche Corso di diploma in ingegneria logistica e della produzione.	1

Tabella B

Corso di diploma in ingegneria meccanica.

Tabella C

Codice e raggruppamento disciplinare	Moduli
1170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
1080 Macchine ed azionamenti elettrici	1

CORRIGE

Art. 2 - Il I comma dell'art. 129 è integrato come segue:

Art. 136 - Corso di diploma in ingegneria elettronica.

Tabella B

Codice e raggruppamento disciplinare	Moduli
1170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche Corso di diploma in ingegneria logistica e della produzione.	1

Tabella D

Corso di diploma in ingegneria meccanica.

Tabella C

Codice e raggruppamento disciplinare	Moduli
1170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
1080 Macchine ed azionamenti elettrici	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 21 dicembre 1992

Il rettore: ELIA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 30

Media dei titoli del 15 febbraio 1993

Rendita 5% 1935	85 —	Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 9-1988 93.	100.750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,450	» » » »	18- 9-1986 93	100.775
» 10% Cassa DDPP sez. A Cr. C.P. 97	97 —	» » » »	1 10-1988 93	100.400
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,050	» » » »	20-10 1986 93	101,400
» » » 21- 4-1987,94	92,350	» » » »	1-11-1988 93 . . .	100.675
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989,95	99,700	» » » »	18-11-1987 93	102.475
» » » 12,50% 19- 6-1989 95	99,750	» » » »	19-12-1986 93 . . .	103.825
» » » 12,50% 18- 7-1989 95	100,500	» » » »	1- 1-1989 94	101,175
» » » 12,50% 16- 8-1989,95	100,350	» » » »	1- 2 1989 94	101,325
» » » 12,50% 20- 9-1989,95	100 —	» » » »	1- 3-1989 94	100,800
» » » 12,50% 19-10-1989 95	101,225	» » » »	15- 3-1989 94	100.625
» » » 12,50% 20-11-1989 95	100,150	» » » »	1- 4-1989 94	100,275
» » » 12,50% 18-12-1989,95	101 —	» » » »	1- 9-1989-94	100,175
» » » 12,50% 17- 1-1990,96	100,650	» » » »	1-10-1987 94	100,525
» » » 12,50% 19- 2-1990,96	100,200	» » » »	1-11-1989,94	99,875
» » » 12,50% 16- 5-1990,96	100,075	» » » »	1- 1-1990 95	100.225
» » » 12,50% 15- 6-1990,96	100,075	» » » »	1- 2 1985 95	101,750
» » » 12,50% 19- 9-1990 96	100,150	» » » »	1- 3-1985 95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1990 96	100,300	» » » »	1- 3-1990 95	99,750
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,500	» » » »	1- 4-1985 95	97.600
» » » 12,50% 18- 1-1991,97	100,350	» » » »	1- 5-1985 95	97,050
» » » 12,00% 17- 4-1991 97	100,475	» » » »	1- 5-1990 95	99,275
» » » 12,00% 19- 6-1991 97	99.850	» » » »	1- 6-1985 95	97,175
» » » 12,00% 19- 9-1991 97	100 —	» » » »	1- 7-1985 95	97.650
» » » 12,00% 20- 1 1992 98	99.850	» » » »	1- 7-1990 95	99,900
» » » 12,00% 19- 5-1992 98	99,775	» » » »	1- 8-1985 95	97.975
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987 93	99 -	» » » »	1- 9 1985 95	98,250
» » » 8,75% 17- 7-1987,93	98,950	» » » »	1- 9 1990 95	99,575
» » » 8,50% 19- 8-1987,93	98,300	» » » »	1-10-1985 95	98.525
» » » 8,50% 18- 9-1987,93	103 -	» » » »	1-10 1990 95	99,175
» » » 13,95% 1- 1-1990 94	101,225	» » » »	1-11-1985 95	99,675
» » » 13,95% 1- 1-1990,94 II	101,250	» » » »	1 11-1990 95	99,125
» » » TR 2,5% 1983,93	101,150	» » » »	1-12-1985 95	100,850
» » » Ind 1- 3-1988/93	99,975	» » » »	1-12-1990 95	99,900
» » » » 1- 4-1988,93	100,225	» » » »	1- 1 1986 96	100,625
» » » » 1- 5-1988/93	100,550	» » » »	1- 1-1986 96 II	99,700
» » » » 1- 6-1988,93	101,025	» » » »	1- 1-1991 96	99,950
» » » » 18- 6-1986,93	100,300	» » » »	1- 2-1986 96	100,750
» » » » 1- 7-1988,93	101,100	» » » »	1- 2-1991 96	99,925
» » » » 17- 7-1986/93	100,300	» » » »	1- 3-1986 96	99,100
» » » » 1- 8-1988/93	101,300	» » » »	1- 4-1986 96	96.850
» » » » 19- 8-1986/93	100,500	» » » »	1- 5-1986,96	96,225
		» » » »	1- 6-1986 96	96,475
		» » » »	1- 7-1986 96	96,600

Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986,96	96,725	Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990,94	100,125		
» » » »	1- 9-1986,96	97,250	» » »	12,50%	1-11-1990,94	99,950		
» » » »	1-10-1986,96	98,175	» » »	12,50%	1- 1-1991,96	100,350		
» » » »	1-11-1986,96	99,325	» » »	12,50%	1- 3-1991,96	100,150		
» » » »	1-12-1986,96	101,350	» » »	12,00%	1- 6-1991,96	98,975		
» » » »	1- 1-1987,97	100,300	» » »	12,50%	1- 9-1991,96	98,975		
» » » »	1- 2-1987,97	100	» » »	12,00%	1-11-1991,96	98,725		
» » » »	18- 2-1987,97	99,875	» » »	12,00%	1- 1-1992,97	98,625		
» » » »	1- 3-1987,97	98,825	» » »	12,00%	1- 5-1992,97	98,400		
» » » »	1- 4-1987,97	96,625	» » »	12,50%	1- 6-1990,97	99,825		
» » » »	1- 5-1987,97	96,275	» » »	12,50%	16- 6-1990,97	99,800		
» » » »	1- 6-1987,97	96,625	» » »	12,50%	1-11-1990,97	99,900		
» » » »	1- 7-1987,97	96,275	» » »	12,50%	1- 1-1991,98	99,975		
» » » »	1- 8-1987,97	97,050	» » »	12,50%	19- 3-1991,98	99,900		
» » » »	1- 9-1987,97	98,100	» » »	12,00%	20- 6-1991,98	97,825		
» » » »	1- 3-1991,98	97,625	» » »	12,50%	18- 9-1991,98	97,650		
» » » »	1- 4-1991,98	97,050	» » »	12,00%	17- 1-1992,99	97,500		
» » » »	1- 5-1991,98	97,125	» » »	12,50%	1- 3-1991,2001	98,850		
» » » »	1- 6-1991,98	98,375	» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,575		
» » » »	1- 7-1991,98	98 --	» » »	12,00%	1- 9-1991,2001	96,450		
» » » »	1- 8-1991,98	98,100	» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,525		
» » » »	1- 9-1991,98	97,425	» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,550		
» » » »	1-10-1991,98	96,900	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985,93	9,60%	99,575		
» » » »	1-11-1991,98	97 -	» » »	» »	15- 4-1985,93	9,75%	99	
» » » »	1-12-1991,98	97,975	» » »	» »	22- 7-1985,93	9,00%	98,850	
» » » »	1- 1-1992,99	97,875	» » »	» »	25- 7-1988,93	8,75%	99,650	
» » » »	1- 2-1992,99	97,750	» » »	» »	28- 9-1988,93	8,75%	99	
» » » »	1- 3-1992,99	97,300	» » »	» »	26-10-1988,93	8,65%	100	
» » » »	1- 4-1992,99	96,650	» » »	» »	22-11-1985,93	8,75%	100,025	
» » » »	1- 5-1992,99	96,750	» » »	» »	28-11-1988,93	8,50%	98,600	
» » » »	1- 6-1992,99	97,675	» » »	» »	28-12-1988,93	8,75%	98,700	
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,950	» » »	» »	21- 2-1986,94	8,75%	100,750
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025	» » »	» »	25- 3-1987,94	7,75%	99 --
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,025	» » »	» »	19- 4-1989,94	9,90%	105,950
» » »	12,50%	1-10-1993	100 --	» » »	» »	26- 5-1986,94	6,90%	97,600
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025	» » »	» »	26- 7-1989,94	9,65%	102,575
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950	» » »	» »	30- 8-1989,94	9,65%	102
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100	» » »	» »	26-10-1989,94	10,15%	103,050
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025	» » »	» »	22-11-1989,94	10,70%	104,050
» » »	12,50%	1- 1-1989,94	100,225	» » »	» »	24- 1-1990,95	11,15%	107,750
» » »	12,50%	1- 1-1990,94	100,175	» » »	» »	27- 3-1990,95	12,00%	104,300
» » »	12,50%	1- 2-1990,94	100,250	» » »	» »	24- 5-1989,95	9,90%	101
» » »	12,50%	1- 3-1990,94	100,100	» » »	» »	29- 5-1990,95	11,50%	105,100
» » »	12,50%	1- 5-1990,94	100,150	» » »	» »	26- 9-1990,95	11,90%	107,500
» » »	12,50%	1- 6-1990,94	100,125	» » »	» »	16- 7-1991,96	11,00%	105,050
» » »	12,50%	1- 7-1990,94	100,150	» » »	» »	22-11-1991,96	10,60%	106
				» » »	» »	23- 3-1992,97	10,20%	105 -

Cambi giornalieri del 23 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 23 febbraio 1993

Dollaro USA	1580,92
ECU	1878,13
Marco tedesco	970,19
Franco francese	285,96
Lira sterlina	2291,86
Fiorino olandese	861,91
Franco belga	47,07
Peseta spagnola	13,419
Corona danese	252,30
Lira irlandese	2361,42
Drama greca	7,178
Escudo portoghese	10,494
Dollaro canadese	1257,99
Yen giapponese	13,547
Franco svizzero	1054,30
Scellino austriaco	137,85
Corona norvegese	227,32
Corona svedese	206,09
Marco finlandese	268,27
Dollaro australiano	1101,11

93A1082

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valcalepio».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valcalepio», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 18 novembre 1976), propone il riconoscimento del disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valcalepio»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Valcalepio», è riservata ai vini «rosso», «bianco» e «moscato passito» che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Valcalepio» rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Cabernet Sauvignon dal 25 al 60% e Merlot per la rimanente parte.

Il vino «Valcalepio» bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Pinot bianco o Chardonnay dal 55 all'80% e Pinot grigio per la rimanente parte.

Il vino «Valcalepio moscato passito» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Moscato di Scanzo o Moscato.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Valcalepio» rosso e bianco nonché moscato devono essere prodotte all'interno della zona così delimitata:

Partendo dalla foce del torrente Rino sul lago d'Isèo, in comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per i Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504, 501.

Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta, sino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Sarnico e il comune di Predore.

Prosegue su detto sentiero sino alla valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il sentiero per la Forcella in vicinanza del villaggio Holiday.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per la Forcella sino a quota 398; indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di Sarnico e di Viadanica, raggiunge quota 360.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord, sino alla valle Maggiore a quota 333. Piega quindi in direzione sud-est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti-Riva-Case Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del torrente Guerna e passando dalle località Ambrogio Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero in direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della strada per i colli di S. Fermo, strada che segue in direzione sud-ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile Biboli.

Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpigna, sino al Col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo S. Fermo.

Segue detto confine sino a Campo Alto, indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Entratico e Berzo S. Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al fiume Cherio.

Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il torrente Bragazzo. Risale il torrente Bragazzo sino alla frazione Costa e imbocca quindi il sentiero a mezzacosta sopra Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue quindi sino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412.

Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in direzione ovest sul sentiero per S. Ambrogio e, oltrepassato il confine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario e il comune di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per cascina Zagni.

Da cascina Zagni la linea di delimitazione segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508 località Plasso, località Foppa, arriva al fondovalle della Val Calchera.

Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località locanda, quota 398 e 454, raggiunge Ca Pessina (quota 537).

Da questo punto la linea di delimitazione percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra il comune di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502.

Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra il comune di Scanzorosciate e di Nembro sino a raggiungere quota 633.

Da quota 633 la linea di delimitazione segue, in direzione nord-ovest, il sentiero sino al ponte sul fiume Serio che segue per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Villa di Serio fino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Nembro e Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud sino ad incontrare la cascina Frontale.

Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano-Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord, fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la valle del Nese ed arriva a quota 551. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il monte di Nese fino al bivio per Olera.

Da detto bivio la linea di delimitazione prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera-Busa.

In prossimità di località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue quindi lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657 ove imbocca la carreggiabile che porta a Ca' della Maresana.

Da questa località la linea di delimitazione segue la mulattiera che, passando per quote 486 e 437 raggiunge il torrente Morla.

Risale quindi detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della Porta). Prosegue lungo il sentiero esistente sino al castello della Moretta, ove prosegue la direzione nord-est sulla carrareccia per Ca' del Latte.

Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760, raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli, località Calene, la Val di Baderen e poi prosegue lungo la strada della valle fino a via Botta a quota 524.

Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Morti della Calchera, raggiunge la carrareccia di colle Barbino, che segue fino a quota 432.

Da questa quota, segue per breve tratto la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e Villa d'Almè, ove incontra e segue il sentiero che passando per le località Foresto Secondo, Piazzola, cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto.

Da Bruntino Alto la linea di delimitazione segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua.

Si identifica quindi con detto acquedotto fino a località Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di valle Brembana fino al bivio per valle Imagna.

Prosegue per detta strada fino ad incontrare il fiume Brembo ed il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Almè.

Segue quindi detto confine, risalendo il fiume Brembo, sino alla confluenza con il torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno San Salvatore e Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad incontrare il confine tra Strozza e Ubiale Clanezzo.

Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza a Almenno San Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Almenno San Bartolomeo e passa successivamente per la località Ca' Puricchio, Albelasco, Cageroli, Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e Palazzago.

Prosegue quindi su detto confine in direzione sud sino al ponte sul torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a valle della parrocchiale di Palazzago sulla strada per la frazione Brocchione, indi tratto del torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente del monte Brocchione raggiunge il sentiero dalla frazione omonima al monte Valmora.

Il sentiero suddetto sino al confine amministrativo tra i comuni di Palazzago e Pontida, indi confine tra i suddetti comuni sino al confine con il comune di Caprino Bergamasco.

La linea di delimitazione segue il confine fra il suddetto comune e Pontida sino alla strada statale Bergamo-Lecco, indi suddetta strada verso est sino al monastero di Pontida, poi strada da detto monastero sino alla frazione Canto e poi mulattiera da detta frazione verso la cascina Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino al confine di Carvico.

Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine amministrativo di Villa d'Adda indi il confine tra Villa d'Adda e Pontida sino alla strada Odiago-Villa d'Adda.

Indi detta strada sino a Villa d'Adda - Carvico - Brusico - Gerole - Catolari e poi sentiero da detta strada sino alla frazione Piana.

Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino alla strada Villa Gròmo-Camozzaglio e poi tale strada sino alla deviazione per la Ca' Rossa.

Indi deviazione per la Ca' Rossa e poi sentiero e carrareccia sino a Mapello.

Segue poi la strada Mapello-Ambivere sino al confine con il comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla strada Val San Martino.

La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la località Baracche.

Quindi deviazione per detta località e poi strada per San Sosimo - Barzana - Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana.

Segue detto confine sino al confine con il comune di Almenno San Bartolomeo e poi lungo il torrente Lesina sino alla strada comunale Barzana-Almenno San Bartolomeo.

Segue detta strada sino alla località Quadrivio e da detta località la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il torrente Tornago.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Tornago sino ad incontrare il fiume Brembo.

Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di Almè e Paladina, sino ad incontrare il torrente Quisa a quota 281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando per quote 277, 275 e cascina Merleta, arriva a cascina Morlani in prossimità di quota 287.

Da cascina Morlani la linea di delimitazione segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257.

Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo-Ponte San Pietro.

Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248.

Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con linee nere) della ferrovia valle Seriana che, passando per quote 261, 269, 278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di Torre Boldone e Ranica.

Da qui prosegue lungo detto confine sino ad incontrare la roggia Guidana. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il fiume Serio.

Prosegue poi in direzione sud lungo il suddetto fiume sino al ponte di Gorle a quota 262.

Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la roggia Borgogna, che segue in direzione sud-est passando per quote 257 e 250.

Raggiunge la strada di circovallazione sino alla strada statale n. 42 (del Tonale e della Mendola). Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano Sant'Alessandro e Pedrengo.

Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia, prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246, località Comonte.

Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all'altezza del km 7. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la suddetta strada, passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a quota 217 la strada per Montello.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222, arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo-Brescia.

Quindi segue la suddetta ferrovia in direzione sud-est passando per quota 228 e 227 sino ad incontrare il fiume Cherio (quota 226).

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione sud lungo il fiume Cherio fino ad incontrare l'autostrada Bergamo-Brescia.

Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud-est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia all'altezza di quota 201.

Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sino ad incontrare il confine tra le province di Bergamo e di Brescia.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul fiume Oglio nel comune di Sarnico in prossimità di quota 188.

Da qui la linea di delimitazione segue in direzione est la riva bergamasca del lago d'Iseo, sino ad arrivare alla foce del torrente Rino in comune di Predore, da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Dall'area sopra descritta sono escluse le seguenti due zone:

prima zona: strada dal cimitero di Palazzago alla frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera per il monte Picco, mulattiera medesima sino al monte Picco, poi sentiero sino alla cascina Posvolta, indi mulattiera sino alla frazione Montebello, tratto verso valle del torrente Borgogna sino al confine tra Barzana e Palazzago, detto confine sino a quello di Almenno San Bartolomeo, poi a monte torrente Lesina sino alla frazione Carosso e al cimitero di Palazzago;

seconda zona: strada Mapello-Ambivere dal confine tra tali comuni sino a quello tra Ambivere e Palazzago, confine tra tali comuni sino alla località Baracchino, indi strada per Brughiera - Gromlongo - Cerchiera, poi strada valle San Martino sino al monastero di Pontida, strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi sentiero e carrareccia sulla dorsale tra la valle San Martino e la val di Gerra sino alla

frazione Somasca, indi a monte fondovalle della val di Gerra sino alla strada per la frazione Canto, successivamente strada medesima sino a detta frazione e poi mulattiera dalla frazione Canto verso la cascina Porcile, poi confine amministrativo tra i comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima, e tra Mapello e Ambivere poi, sino alla strada Mapello-Ambivere.

Resta pertanto incluso l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Villongo, Credaro, Gandosso, Cenate Sotto, Carobbio degli Angeli, San Paolo d'Argon, Torre de' Roveri, Villa di Serio, Ranica. Entratico e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Foresto Sparso, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Telgate, Bolgare, Chiuduno, Gorlago, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Cenate Sopra, Costa Mezzate, Montello, Bagnatica, Brusaporto, Seriate, Albano Sant'Alessandro, Scanzorosciate, Nembro, Alzano Lombardo, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa d'Almè, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Almè, Paladina, Valbrembo, Mozzo, Curno, Palazzago, Pontida, Barzana, Mapello, Villa d'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Per il Moscato di Scanzo il territorio del comune di Scanzorosciate compreso nei confini qui di seguito descritti diventa sottozona autonoma così delimitata: comprende parte del territorio del comune di Scanzorosciate compreso nei seguenti confini con andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave, via Piave (località Negrone), via Polcarezze, via IV Novembre, piazza Caslini, via F. Martinengo, piazza Locatelli, via Fanti. Sono pertanto esclusi dalla sottozona i terreni pianeggianti del comune.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valcalepio» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei unicamente i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di natura preminentemente silicio-argillosa.

Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, i terreni umidi nonché quelli a quote superiori a m 500 s.l.m. per le uve Merlot e Cabernet Sauvignon e a m 600 s.l.m. per le uve Pinot bianco, Chardonnay e Pinot grigio.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e comunque atti a modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Valcalepio» rosso non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Valcalepio» bianco non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale dei vigneti non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

La resa massima di uva moscato ammessa per la produzione del vino DOC Moscato passito non deve essere superiore a q.li 65 per Ha e per la sottozona Scanzorosciate a q.li 60 per Ha.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino DOC «Valcalepio» sia bianco che rosso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11 per cento.

Le uve del vitigno Moscato di Scanzo destinate alla produzione del vino «Passito» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,5 per cento.

Le uve destinate alla produzione del vino DOC «Moscato passito» prodotte nella sottozona di cui al precedente art. 3 debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12 per cento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Il periodo d'invecchiamento del vino «Valcalepio» rosso deve essere di almeno un anno, conteggiato a decorrere dal primo di novembre successivo alla vendemmia, con una permanenza in fusti di legno di almeno mesi tre.

Il vino DOC «Valcalepio rosso» con almeno tre anni di invecchiamento di cui almeno uno in botti di Rovere e con una gradazione minima di gradi 12,5 possono portare in etichetta la menzione «riserva».

Le operazioni di appassimento e vinificazione delle uve destinate alla produzione del Moscato passito devono essere effettuate nella zona di produzione.

La tipologia «Moscato passito» è riservata al vino ottenuto con uve di cui al precedente art. 3 sottoposte ad appassimento in pianta o, dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti ottenendone una resa uva-vino non superiore al 40%.

Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a 21 giorni o comunque, oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad ottenere un contenuto zuccherino non inferiore al 28% in 100 ml di mosto.

Il vino Moscato passito può essere commercializzato solo dopo il 1° maggio del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

Il confezionamento può essere effettuato solo in bottiglie di vetro scuro di capacità non superiore a ml 750.

La dizione «Moscato di Scanzo passito», è riservata, nell'ambito della D.O.C. Valcalepio, per indicare il Moscato passito prodotto da uve provenienti esclusivamente dalla sottozona Scanzorosciate descritta all'art. 3.

Per indicare il Moscato passito ottenuto da uve provenienti dal restante territorio della Valcalepio descritto all'art. 3, dovrà usarsi esclusivamente la dizione «Moscato passito».

La dizione «Valcalepio Moscato passito» potrà essere integrata dai nomi dei seguenti comuni: Gandosso, Grumello del Monte, Cenate Sotto, Torre dei Roveri, Albano S. Alessandro, Carrobbio degli Angeli solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con uve ivi prodotte.

Art. 6.

I vini «Valcalepio» all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) «Valcalepio» rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi tendenti al granato;

sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente;
odore: profumo etereo intenso, gradevole e caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco minimo: 22 per mille;

b) «Valcalepio» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per cento;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;

c) Il Moscato di Scanzo passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso, che può, tendere al cerasuolo con riflessi granati;

profumo: delicato, intenso, persistente e caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;

gradazione alcolica svolta: dovrà essere non inferiore al 15% in volume, con contenuto zuccherino compreso fra 30 e 80 gr/l;

acidità totale minima: non inferiore al 5,5 per mille;

estratto secco netto: non inferiore a 22 gr/l.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati riguardanti l'acidità totale e l'estratto netto.

Art. 7.

I contenitori di capacità non superiore a litri 5 contenenti vini «Valcalepio» di cui al presente disciplinare debbono essere per quanto riguarda l'abbigliamento consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio; pertanto, dovranno essere chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per il vino rosso e di tipo bordolese o renana per il vino bianco. Tali disposizioni, tuttavia, non sono obbligatorie per capacità non superiore a cc 250.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Valcalepio» rosso deve sempre figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, poderi, zone e località comprese nella zona delimitata nell'art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

93A0988

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Ischia».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Ischia», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 9 maggio 1966), propone il riconoscimento del disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Ischia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Ischia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Ischia» può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone, a condizione che i vini così designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini «Ischia», accompagnati o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione dalle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

Bianco:

forastera b, 70-45%;

biancolella b, 30-55%;

altri vitigni a buccia bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.

Rosso:

guarnaccia 50-40%;

pedirosso (Per' e palummo) 50-40%;

altri vitigni a buccia nera autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 20%.

Forastera:

forastera b, minimo 85%;

altri vitigni a buccia bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.

Biancolella:

biancolella b, minimo 85%;

altri vitigni a buccia bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.

Piedirosso o Per' e palummo:

pedirosso (Per' e palummo) minimo 85%;

altri vitigni a buccia nera raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Ischia, devono essere prodotte nel territorio dell'isola d'Ischia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Ischia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole contenuto di pomice, poveri di carbonato di calcio, non molto dotati o scarsi di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride fosforica e potassio.

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e quelli non sufficientemente soleggiati.

I sestri di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nell'isola, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e Piedirosso o Per' e palummo e a q.li 100 per i tipi bianco, Biancolella e Forastera.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere collocata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 3.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per i tipi bianco, Biancolella e Forastera, e del 10% per i tipi rosso, Piedirosso e Per' e palummo.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono essere effettuate nell'ambito territoriale dell'isola di Ischia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva fresca in vino per la produzione dei vini «Ischia» non deve essere superiore al 70%.

Art. 6.

I vini «Ischia» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Ischia, bianco»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato e gradevole;

sapore: asciutto, di gusto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 10,5; 11,5 per il superiore;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Ischia rosso»:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;

esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Ischia, Biancolella»:

colore: paglierino con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Ischia, Forastera»:

colore: paglierino più o meno intenso;
 odore: vinoso, caratteristico, delicato;
 sapore: asciutto, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: grádi 10,5;
 acidità totale minima: 5 per mille;
 estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Ischia, Piediroso o Per' e palummo»:

colore: rubino;
 odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
 acidità totale minima: 5 per mille;
 estratto secco netto minimo: 18 per mille.

L'«*Ischia bianco*» *spumante*, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;
 colore: paglierino più o meno carico;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
 acidità totale minima: 6 per mille;
 estratto secco netto minimo: 16 per mille.

L'«*Ischia, Piediroso (o Per' e palummo)*» *passito*, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al rosso mattonne;
 odore: profumo delicato, etereo e caratteristico;
 sapore: giustamente tannico, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% di cui svolto 13,5%;
 acidità totale minima: 5 per mille;
 estratto secco netto minimo: 26 per mille.

E facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale e estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Il tipo bianco deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 30 giorni.

Il tipo rosso deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 90 giorni.

Il tipo bianco prodotto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale dell'11,5%, può portatore in etichetta la dicitura «superiore».

La denominazione di origine controllata «Ischia, bianco» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti previsti nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito dell'isola d'Ischia.

La denominazione di origine controllata «Ischia, Piediroso (o Per' e palummo)» può essere utilizzata per designare il tipo passito ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale conveniente appassimento.

Nella preparazione si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4; la resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 40%.

E escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Ischia», accompagnata o no da una delle sottozone ammesse, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, purché in conformità della legge, l'uso di indicazioni o località intraziendali toponomastiche, che facciano riferimento a vigneti, incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o concedere l'uso delle indicazioni toponomastiche ammesse, dovranno farne apposita specificata indicazione sulla denuncia annuale delle uve, indicandone separatamente l'origine e la quantità.

La stessa indicazione dovrà essere apposta anche su tutta la documentazione di cantina, di trasporto e commercializzazione prevista dalle leggi.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, di concerto con gli organi della regione Campania competenti per territorio, dovrà istituire, nell'ambito dell'albo dei vigneti atti alla produzione del vino «Ischia» un elenco particolare per ognuna delle denominazioni toponomastiche annesse nonché ciascuna delle sottospecificazioni geografiche consentite e dovrà annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni specifiche.

Sulle bottiglie per l'immissione al consumo e sugli altri recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti il vino «Ischia», nonché sui relativi documenti di accompagnamento, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve veritiera e documentabile.

Art. 8.

Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì istituito l'albo degli imbottiglieri del vino a denominazione di origine controllata «Ischia» anche con la indicazione degli imbottiglieri che confezionano per la commercializzazione vino «Ischia» accompagnato dalla indicazione di una delle sottozone ammesse e o dalle sottospecificazioni geografiche o toponomastiche consentite.

93A0989

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 il dott. Andrea Ciccarelli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Impianti S.r.l.», con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1992 in sostituzione della dott.ssa Lancia Isabella, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993, i poteri conferiti al dott. Michele Tarantino, commissario governativo della società cooperativa Deodara, con sede in Milano, sono stati prorogati fino al 9 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1993, il dott. Alberto Simeoni, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ciapiesse - Cooperativa agricola suini a r.l.», con sede in Cologna Veneta (Verona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 ottobre 1984, in sostituzione del dott. Giorgio Campion, dimissionario.

93A1030

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mitem Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 14 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e unità di Avenza (Massa Carrara), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 13 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 14 luglio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società delle Fucine, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Frigomacello Consortile del Molise, con sede in Campobasso e unità di Campobasso, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 25 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Boston, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rejna divisione Framtek (Gruppo Rejna), con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mario Valentino, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Castelli, con sede in Bologna limitatamente alle unità di Bologna, Ferentino (Frosinone) Imola (Bologna), Ozzano Emilia (Bologna), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Safi Conel, con sede in Cormano (Milano) e unità di Birone di Giussano (Milano), Cormano (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Officine meccaniche Bartromo, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unità di Nocera Superiore (Salerno), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Caserta, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.Me.Ca. dal 31 dicembre 1991 Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Reggio Calabria, dal 31 dicembre 1991 Pistoia e unità di Reggio Calabria per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fata European Group, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Parma, Pianezza (Torino), Rivoli (Torino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992:

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fata Sud, con sede in San Marco Evangelista (Caserta) e unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992:

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dal 25 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Policolor Sud, con sede in Cercola (Napoli) e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 19 settembre 1992 al 24 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 21 ottobre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Regina Ciclo, con sede in Olginate (Como) e unità di Pompiano (Brescia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dall'11 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Novacoop, con sede in Galliate (Novara) e unità di Biella-Ponderano (Vercelli), per il periodo dal 12 luglio 1992 all'11 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 12 luglio 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 12 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.C.M., con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 19 maggio 1992 all'11 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 12 febbraio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. FIAT Auto, con sede in Torino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 1° maggio 1992.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Finaff, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Ciriè (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ITLA Industria trafileteria laminazione acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Dolzago e Oggiono (Como), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Trafileterie Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) per il periodo dal 24 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), Vobarno (Brescia), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Novate Metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio) per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. AFL Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Holding) (Milano), Vobarno (Brescia), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) e unità di Nichelino (Torino) per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

93A0990

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 31 dicembre 1992 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Al gen. D.CC Mario Cucci, nato a Cuneo il 16 marzo 1931, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di un insieme armonico di pregevolissime doti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, arricchito da una eccellente preparazione tecnico-professionale

sostenuta da altissimo senso del dovere. Il suo spiccato spirito d'iniziativa e le larghe vedute intellettuali hanno fatto sì che l'azione di comando fosse saggia, equilibrata ed autorevole. In tutti gli incarichi ricoperti ha esercitato una instancabile spinta produttiva e profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli onerosissimi compiti affidatigli, giungendo sempre a soluzioni brillanti e proficue. Comandante di reparti di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal gruppo carabinieri di Nuoro, alle legioni carabinieri di Genova e di Roma, ha ottenuto eccellenti risultati partecipando direttamente alle più impegnative e rischiose operazioni di servizio, condotte sia contro la delinquenza comune sia contro il terrorismo. Dopo aver ricoperto l'incarico di comandante della 1ª brigata carabinieri di Torino è stato chiamato a quello, ancora più prestigioso, di comandante della 1ª divisione "Pastrengo" di Milano, ove ha operato con giovanile entusiasmo conseguendo brillanti risultati in ogni settore di attività. Durante il mandato di vice comandante generale ha concorso, con proposte sagaci, lungimiranti e concrete, alla risoluzione di complesse problematiche dell'Arma. Ufficiale di classe superiore che con il suo operato lucido ed incisivo, ha contribuito ad esaltare l'immagine ed il prestigio della Forza armata». — Roma, 17 settembre 1991 - 17 settembre 1992.

Al gen. D. CC Arnaldo Grilli, nato ad Ascoli Piceno il 24 novembre 1928, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale dotato di grandi doti umane ed intellettuali, in possesso di non comuni capacità professionali sostenute da vasta preparazione tecnica e da spiccato spirito d'iniziativa e chiara visione dei problemi, si è prodigato in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti con incondizionato impegno e completa dedizione nell'espletamento di onerosissimi compiti, giungendo sempre a soluzioni brillanti ed efficaci. Comandante di reparti di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal gruppo carabinieri di Venezia - dove ha riscosso il plauso delle autorità provinciali per le sue intelligenti iniziative e le brillanti soluzioni in situazioni di accesi conflitti sindacali - alla Legione carabinieri di Roma, ove ha operato con giovanile entusiasmo conseguendo brillanti risultati. Nominato membro della commissione consultiva per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha pubblicato vari studi di grande interesse. Dopo aver ricoperto l'importante incarico di vice direttore del servizio informazioni per la sicurezza democratica è stato impiegato presso l'ufficio dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, fino a pervenire alla prestigiosa carica di vice comandante generale dell'Arma. In tale mandato ha proseguito la sua opera di elevatissima qualità, contribuendo fattivamente ad elevare l'immagine della Forza armata e, in particolare, dei carabinieri, esaltandone il prestigio in Italia ed all'estero». — Roma, 17 settembre 1992 - 24 novembre 1992.

Al gen. C.A. Francesco Bettin, nato a Fiume (Croazia) il 14 novembre 1931, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di non comuni doti umane ed intellettuali, sostenuto da una vasta preparazione tecnico-professionale, si è prodigato in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti con incondizionato impegno e completa dedizione nell'espletamento di onerosissimi compiti. Quale capo ufficio addestramento e regolamenti dello stato maggiore della Difesa, ha portato a termine con successo, con eccezionali capacità e non comune sacrificio personale, numerose e gravose attività, tra le quali spicca per importanza il perfezionamento della legge di principio sulla disciplina militare e l'elaborazione dei conseguenti regolamenti applicativi. Quale comandante della brigata meccanizzata "Gorizia", capo di SM del comando regione militare tosco emiliana ed infine prestigioso comandante della divisione corazzata "Centaurio" ha sempre messo al servizio dell'istituzione le sue superiori qualità morali e l'acutezza del suo impegno, costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutti i dipendenti. Encomiabile per senso del dovere e per l'incondizionata dedizione al servizio ha esercitato, quale vice comandante e poi comandante della RMNE, una sicura, attenta e ferma

azione di direzione, coordinamento e di controllo di tutte le complesse e poliedriche funzioni svolte in ambito Regione Militare, riuscendo a razionalizzare, con perizia ed alta capacità, le multiformi attività quotidiane di sostegno logistico di tutte le G.U. dipendenti ed avviando l'ardua opera di razionalizzazione delle numerose infrastrutture di enti ed organismi dislocati in località diverse e spesso distanti tra loro. Ispettore dell'Arma di artiglieria e per la difesa NBC, ha dato un determinante impulso all'ammodernamento dei materiali e alla definizione di nuovi procedimenti di impiego, contribuendo, quindi all'accrescimento e al rafforzamento del prestigio dell'Esercito». Roma, 23 ottobre 1991 - 27 novembre 1992.

Al gen. C.A. Luigi Trinchieri, nato a Bengasi (Libia) il 5 dicembre 1932, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale di elevatissime qualità intellettuali, in possesso di preclare doti umane e morali che sorrette da una vasta e profonda preparazione tecnico professionale e da non comune sagacia ed esperienza, gli hanno consentito di individuare ed adottare, in ogni circostanza, soluzioni brillanti in tutti i settori in cui ha operato con eccezionale tempestività ed efficacia. Prestigioso comandante della brigata corazzata "Vittorio Veneto" prima e della regione militare meridionale poi, ha portato le unità poste alle sue dipendenze a livelli di assoluto rilievo per funzionalità organizzativa ed efficacia addestrativa. Ha ricoperto importanti incarichi di stato maggiore in ambito nazionale quale capo ufficio ricerche e studi dello SM dell'Esercito ed internazionale presso SHAPE ove ha potuto evidenziare le brillanti qualità organizzative che lo contraddistinguono riscuotendo, in tal modo, vivi e lusinghieri apprezzamenti anche dai partners europei. Nella carica di direttore generale delle Armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e successivamente in quella di comandante della scuola di guerra, ha messo a frutto, in maniera eccezionale, la sua profonda conoscenza delle materie professionali, sempre alla luce di un encomiabile senso del dovere e di incondizionata dedizione al servizio. Costantemente, nell'intero arco della sua fulgida carriera, ha con il suo operato, contribuito in sommo grado a dare lustro alla Forza armata». - Civitavecchia, 31 ottobre 1989 - 25 novembre 1992.

Al gen. C.A. Sandro Romagnoli, nato a Roma il 21 maggio 1932, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale dotato di grandi doti umane ed intellettuali, in possesso di non comuni capacità professionali sostenute da vasta preparazione tecnica e da spiccato spirito d'iniziativa e chiara visione dei problemi, si è prodigato in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti con incondizionato impegno e completa dedizione nell'espletamento di onerosi compiti, giungendo sempre a soluzioni brillanti ed efficaci. Prestigioso comandante di reparti ed unità di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal 1° reggimento bersaglieri corazzato, alla brigata meccanizzata "Garibaldi", ha espletato, altresì, attività di stato Maggiore in incarichi di grande valenza quale sottocapo di SM presso il comando della regione militare meridionale e capo di SM del 5° Corpo d'Armata. Impiegato presso il servizio informazioni difesa, con il suo acume e la sua accorta opera di "intelligence" ha efficacemente contribuito ad individuare e controllare fermenti anti-istituzionali di potenziale grave pericolosità per l'intera compagine nazionale. Chiamato per le sue peculiari qualità prima alla carica di vice comandante della regione militare meridionale, poi di direttore delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri ed, infine, a quella di vertice della regione militare centrale, ha contribuito in sommo grado a dare lustro alla Forza armata». - Roma, 13 ottobre 1982 - 28 novembre 1992.

Al gen. C.A. Luigi Ramponi, nato a Reggio Emilia il 30 maggio 1930, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale dalle eccezionali qualità morali, intellettuali e professionali. Ha profuso instancabilmente, il meglio di se stesso, dimostrando sempre un giovanile entusiasmo ed ottenendo, così, brillantissimi risultati nell'espletamento degli incarichi di alta responsabilità che è stato chiamato ad assolvere. Prestigioso comandante di reparti ed unità di grande rilievo operativo ed ad-

destrativo dall'1° btg bersaglieri, al 1° rgt. bersaglieri, all'8ª brigata meccanizzata «Garibaldi» ed, infine, al comando della regione militare della Sardegna, ha agito, sempre, per il bene dell'istituzione con spirito di abnegazione ed alto senso del dovere, conseguendo, in special modo in quest'ultimo incarico, risultati degni di lode ed ammirazione anche da parte delle autorità civili e della popolazione, chiara eco dell'ampio prestigio di cui ha goduto nel contesto dell'isola. Nell'incarico di addetto militare a Washington ha riscosso vivi e lusinghieri apprezzamenti da parte delle autorità del luogo, contribuendo a migliorare ulteriormente i rapporti con gli U.S.A. e a promuovere sempre più proficue forme di collaborazione. Chiamato per le sue qualità, intrinseche ed estrinseche, alle prestigiose cariche di capo ufficio del segretario generale e direttore nazionale degli armamenti, sottocapo di stato maggiore della Difesa, direttore del servizio informazioni e sicurezza militari e di comandante generale della Guardia di finanza ha portato a soluzione problemi di rilevante complessità, fornendo pareri di straordinario livello per concretezza ed originalità. La sua instancabile ed appassionata opera ha, così, riscosso plausi e consensi tra le autorità civili e militari in patria ed all'estero, che hanno esaltato l'immagine della Forza Armata». - Roma, 6 agosto 1992 - 26 novembre 1992.

Al gen. isp. Aldo Amato, nato a Trapani, il 25 ottobre 1929, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale di preclare doti intellettive e morali ha sempre profuso nella specifica branca tecnica, ogni energia emergendo per il costante impegno e la profonda capacità non disgiunte da una rara virtù semplificatrice delle problematiche più complesse. Chiamato a ricoprire incarichi di prestigio, da capo ufficio energia nucleare presso il consiglio tecnico scientifico della difesa, dove ha fattivamente collaborato alla stesura del regolamento della difesa in materia di sicurezza nucleare, a direttore dello stabilimento militare materiali di difesa NBC, risolvendo complessi problemi relativi allo smantellamento ed alla bonifica dell'ex deposito di Cesano ed allo sgombero del deposito centrale NBC di Ozieri, a direttore del centro tecnico militare difesa NBC, a consulente tecnico per l'armamento del segretario generale e DNA, a capo del nucleo ispettivo della Cotes, fino a pervenire a quello di capo del corpo tecnico dell'Esercito, ha ovunque affrontato tematiche impegnative pervenendo sempre a brillanti risultati. Membro di numerose commissioni interministeriali e parlamentari, ove è spesso intervenuto quale esperto del settore tecnologico delle Forze armate, ha riscosso — anche per il suo contributo alla ristrutturazione dell'Arca industriale della Difesa — meritati apprezzamenti per la sua altissima competenza e per la sua sottile capacità diplomatica. - Il suo operato ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata». - Roma, 1° maggio 1990 - 30 novembre 1992.

Al gen. D. CC Sergio Colombini, nato a Pordenone, il 9 maggio 1931, con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di preclare doti intellettive e morali, supportato da non comuni capacità professionali, ha profuso, in ogni circostanza e in maniera instancabile, il meglio di se stesso, ottenendo sempre brillantissimi risultati. Prestigioso comandante di reparti di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal gruppo carabinieri di Vicenza, alla legione di Padova, ha sempre ottenuto i massimi risultati nonostante le difficili condizioni operative ed ambientali. Al comando della brigata carabinieri di Torino prima e della 5ª divisione carabinieri "Vittorio Veneto" in Padova poi, è sempre riuscito ad armonizzare i vasti e complessi problemi istituzionali con le problematiche locali, mantenendo ottimi rapporti con le autorità e la popolazione civile. Dopo aver comandato la scuola ufficiali dei carabinieri ed aver diretto la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, è stato chiamato — per le sue indiscusse capacità — a ricoprire il prestigiosissimo incarico di vice comandante generale dell'Arma. Ufficiale di grande classe che ha contribuito, con la costante ed incisiva opera, ad esaltare il prestigio della Forza armata e dei carabinieri». - Roma, 25 novembre 1992 - 3 dicembre 1992.

92A1029

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse, rettifica di autorizzazione già concessa)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 1° dicembre 1992).

Alla pag. 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna relativamente al decreto n. 887/1992 del 28 novembre 1992, dove è scritto « dalla società Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210 - cod. fisc. 0584913015 », leggesi « dalla società Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - cod. fisc. 0584913015 ».

Alla pag. 43, prima colonna, dove è scritto « società Bayropharm italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 218 - ... », leggesi « società Bayropharm italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210 - . »

93A1052

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Heno, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Becchere, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa nobile ang via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c.a.r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
- ◇ **LIBreria TERGESTE S.a.s.**
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- ◇ **LIBreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ **LIBreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
• Libreria CENTRALE
• Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- ◇ **LIBreria PONTIGGIA e C.**
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
- ◇ **LIBreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **LIBreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45-47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBreria LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUJSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ **LIBreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **LIBreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- ◇ **LIBreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHEFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **LIBreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola, per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. --- Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 --- Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 0 4 5 0 9 3 *

L. 1.300